

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
BOLOGNA AGRICOLA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 8

30 Aprile 2019

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Sostegno alla Forestazione / all'Imboschimento. Operazione 8.1.03 Arboricoltura da legno – pioppicoltura ordinaria. Bando Regionale 2019.**
3. **Bando Ismea - Finanza agevolata.**
4. **Bando Ismea - “Primo Insediamento” .**
5. **Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020.**
6. **Prime considerazioni sul decreto di revisione delle macchine agricole.**
7. **Quote Extracomunitari – Decreto Flussi.**
8. **Programma 2019 visite ispettive I.N.L..**

**1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.**

E' convocata per lunedì 30 aprile 2019, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 24 maggio 2019, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, presso la sala riunioni di Apo Conerpo, adiacente alla sede di Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso, Bologna), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2018;
3. Varie ed eventuali.

PROGRAMMA:

Ore 9.00 → Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

Ore 9.30 → Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna

Al termine dell'Assemblea, previsto per le ore 11.30, seguirà aperitivo.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

 **Confagricoltura
Bologna**

2) Sostegno alla Forestazione / all'Imboschimento. Operazione 8.1.03 Arboricoltura da legno – pioppicoltura ordinaria. Bando Regionale 2019.

È stato approvato il bando che prevede l'erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituiti da cloni di pioppo ibrido (operazione 8.1.03).

I cloni di pioppo utilizzabili nell'impianto sono quelli iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni).

Il sostegno è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, a copertura dei costi di impianto e non comprende premi annuali.



Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

→ le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;

→ i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole a seminativo con la sola eccezione per le superfici coltivate a pioppeto in annualità precedenti purché libere dal soprassuolo alla data di presentazione della domanda;

→ la superficie minima di imboschimento deve essere uguale o superiore a ha 1 e non superare l'estensione di ha 20 e comunque potranno essere imboschite unità singole per un massimo di 10 ha.

Per poter accedere ai contributi il richiedente deve:

- ♦ **possedere regolare titolo di conduzione** nel fascicolo dell'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento;

- ♦ **avere una posizione previdenziale regolare** (regolarità contributiva).

I pagamenti previsti dal Tipo di operazione 8.1.03 coprono unicamente i costi di impianto (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione).

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito (Euro 1600).

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto".

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro le ore 13.00 del **27 settembre 2019**.

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il termine del periodo primaverile dell'anno 2020, ad eccezione dei casi in cui il Servizio Territoriale competente conceda una proroga da richiedere entro il 30/3/2020, sulla base di motivata istanza dell'interessato

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il cessionario oltre attivare la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro è tenuto a darne comunicazione anche all'Amministrazione forestale competente come da articolo 3 del Regolamento forestale Regionale n. 3/2018.

(A. Caprara)



3) Finanza agevolata.

In attuazione del regime di aiuto denominato "Interventi finanziari dell'Ismea per il settore agricolo e agroalimentare" il bando intende incentivare sul territorio nazionale progetti di investimento **mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 in preammortamento.**

I potenziali beneficiari sono esclusivamente **società di capitali, anche in forma cooperativa**, finanziariamente sane, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli. **Pertanto sono escluse le ditte individuali e le società di persone.**

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12 del 20/05/2019.

Il bando finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica, **con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro**, riguardanti in particolare:

- ⇒ investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- ⇒ investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- ⇒ investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ⇒ investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le caratteristiche dell'intervento agevolato sono le seguenti:

- ⇒ a tasso di interesse agevolato (pari al 30% del tasso di mercato e comunque non inferiore allo 0,50%);
 - ⇒ di durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di preammortamento e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante;
 - ⇒ di importo fino al 100% per cento delle spese ammissibili;
 - ⇒ assistito, per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento, da idonee garanzie ipotecarie.
- Non sono, invece, ammissibili gli acquisti di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianti di piante annuali; acquisto di animali; impianti e macchinari usati.

(A. Giovanninetti)

4) "Primo Insediamento".

Il bando di ISMEA sul primo insediamento sostiene le **operazioni fondiarie** riservate ai giovani, di età

compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l'erogazione di un contributo in conto interessi. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore **12 del 27 maggio 2019**. L'iniziativa rappresenta un importante strumento per favorire il ricambio generazionale, permettendo ai giovani di acquistare un'azienda agricola con mutui a tasso agevolato.

il premio di insediamento è concesso nel quadro di un'operazione di leasing, finalizzata all'acquisizione dell'azienda agricola; l'ammontare massimo dell'aiuto non può superare 70.000 euro ed è erogato per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all'avvio dell'ammortamento dell'operazione e per il 40% all'esito della corretta attuazione del piano aziendale .

Il premio è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire secondo un piano di ammortamento di durata variabile a scelta del beneficiario tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.

Rispetto ai bandi del "Piano di Sviluppo Rurale" emanati dalla Regione Emilia Romagna e dedicati ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura (misura 6.1.01), si segnalano però con particolare attenzione alcuni punti che riguardano i motivi di esclusione dal presente bando:

1) Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, i soggetti nei cui confronti ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- iscrizione al regime previdenziale agricolo;
- possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
- assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell'azienda agricola.

2) Sono esclusi, inoltre, dalle agevolazioni:

- ⇒ richiedenti che s'insediano in imprese/società nelle quali in precedenza si è insediato un giovane;
- ⇒ richiedenti già in possesso di un decreto di concessione di un premio di primo insediamento.
- ⇒ Sono, inoltre, escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:
- ⇒ operazioni fondiari tra coniugi, anche separati, parenti e affini entro il secondo grado (si segnala che nel precedente bando l'esclusione era meno restrittiva poiché limitata al primo grado); l'esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
- ⇒ aziende agricole già oggetto d'intervento Ismea, riscattate da meno di cinque anni;
- ⇒ aziende agricole i cui terreni non siano in grado di assicurare la redditività dell'iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
- ⇒ aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 30% del prezzo richiesto in fase di presentazione della domanda (si segnala che nel precedente bando il debito residuo oltre il quale scattava l'esclusione era fissato al 60%);
- ⇒ aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione. In particolare rispetto al precedente bando è stato specificato che, sono in ogni caso escluse le iniziative che presentano più di 10 corpi fondiari o quando i corpi più lontani che formano l'azienda oggetto di richiesta siano a una distanza carrabile superiore ai 10 Km.

Inoltre, sono stati aggiunti i seguenti quattro motivi di esclusione:

- aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l'aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale;
- aziende agricole in cui, nella sequenza degli atti traslativi di provenienza, risulta un decreto di trasferimento del bene oggetto di compravendita, emesso dal Tribunale dell'esecuzione, entro i dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- aziende agricole i cui terreni siano stati oggetto di trasferimenti della proprietà con atti tra vivi, da meno di cinque anni al momento della presentazione della domanda;
- un intervento riferito a soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell'Istituto;

l'esclusione opera se la situazione riguarda: A) il soggetto richiedente; B) la società di insediamento o C) il venditore.

(A. Giovanninetti)

5) Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2019/2020.

Per quanti interessati ricordiamo che sono aperti i termini per la presentazione della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Possono beneficiare gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto.

La superficie minima richiesta è pari a 0,3 ettari; tale limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Sono ammesse a sostegno le seguenti operazioni.



Riconversione varietale

Reimpianto con o senza modifica del sistema di allevamento di una varietà di vite ritenuta di maggiore pregio.

Sovrainnesto su impianti in buono stato vegetativo e sanitario di età inferiore ai 20 anni in buono stato vegetativo e sanitario.

Ristrutturazione

Diversa collocazione di un vigneto.

Reimpianto con modifica del sesto d'impianto o forma di allevamento.

Reimpianto in seguito ad estirpazione obbligatoria su decisione dell'autorità competente.

Miglioramento delle tecniche di gestione.

- * razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente;
- * realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute in data successiva alla protocollazione della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto del finanziamento dovranno riportare nella causale la dicitura **REG. (UE) N. 1308/2013 – RISTRUTTURAZIONE VIGNETI, CAMPAGNA 2019/2020.**

Inoltre le fatture di acquisto delle barbatelle dovranno riportare se il materiale vivaistico è certificato o di categoria standard.

Contributi

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le **perdite di reddito** pari a 2000,00 €/HA nel caso di reimpianto e 1000,00 €/HA in caso di sovrainnesto
- b) contributo ai **costi di ristrutturazione e di riconversione** differenziato secondo quanto previsto in ciascun intervento.

È riconosciuta un contributo ad ettaro 900,00 € quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento,

palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali.

Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto. Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00. Il contributo è erogato secondo i livelli di sostegno indicati nella tabella di cui alla Delibera ed in relazione alla spesa ammessa.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere. Le spese relative ai lavori in economia possono essere riconosciute fino al 50% dei costi ammissibili.

Le domande devono essere presentate in via telematica **entro le ore 13 del 31 maggio 2019**.

Varianti relative a:

- cambio ubicazioni vigneto
- modifica della varietà da impiantare
- modifica forma di allevamento

devono essere presentate almeno 60 giorni prima della fine lavori. Il servizio competente per il territorio comunica entro 30gg dalla ricezione l'ammissibilità o il rigetto della richiesta. Le modifiche non comportano in ogni caso un aumento del contributo.

Gli uffici sono a disposizione per qualunque chiarimento.

(A. Caprara)

6) Prime considerazioni sul decreto di revisione delle macchine agricole.

Si fa seguito alla precedente comunicazione in cui si anticipavano alcune informazioni sul decreto che sposta le scadenze della revisione delle macchine agricole per allegare il testo e fornire alcune prime considerazioni.



Il decreto, rideterminando le scadenze per la revisione di tutte le categorie di macchine agricole, supera le criticità legate al rischio di sanzioni per gli operatori, dovute al superamento di alcune scadenze previste dal DM 20 maggio 2015 ed alla contemporanea mancanza del provvedimento diretto a stabilire i criteri e le modalità di effettuazione della revisione (emanazione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto).

Una volta pubblicato il decreto che proroga i termini di applicazione della revisione, l'attenzione dei Ministeri competenti si sposterà quindi sull'attuazione dell'art. 5 del DM 20 maggio 2015 che sarà determinante per valutare l'impatto effettivo di questo nuovo obbligo.

Su tale decreto occorrerà procedere attraverso la condivisione più ampia con le categorie interessate perseguendo i seguenti principi:

- controlli mirati solo sugli elementi essenziali;
- procedure semplificate di aggiornamento della carta di circolazione;
- capillarità dei centri di revisione anche mobili;

- costi sostenibili;
- garanzia di un tempo congruo dall'emanazione del decreto attuativo

Di seguito una tabella di confronto fra le attuali scadenze e quelle del nuovo decreto.

Confronto scadenze della revisione		
Tipologia di veicolo	Dm 20/ 05/ 2015	Nuovo decreto
Trattori agricoli	Immatricolati: <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31 dicembre 1973 (revisione entro il 31 /12/2017) • dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 (revisione entro il 31/12/2018) • dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 (revisione entro il 31/12/2020) • dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 (revisione entro il 31/12/2021) • dopo il 1 gennaio 2016 (revisione dopo 5 anni entro la fine del mese di prima immatricolazione) 	
Macchine agricole di cui all'articolo 57 del CdS, di seguito specificate: a) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; b) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza	A far data dal 31 dicembre 2017	Se immatricolati entro il 31 dicembre 1983 la revisione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2021 Se immatricolati dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995 la revisione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2022 Se immatricolati dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018, la revisione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2023
Macchine operatrici di cui all'articolo 58 del Cds di seguito specificate: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli, per movimentazione di cose.	A far data dal 31 dicembre 2018	Se immatricolati dopo il 1 gennaio 2019, la revisione deve essere effettuata dopo 5 anni entro la fine del mese di prima immatricolazione.

(S. Casini)

7) Quote Extracomunitari – Decreto Flussi.

Con inusuale ritardo è stato pubblicato, e grazie soprattutto alla forte pressione esercitata da Confagricoltura, anche a livello della nostra Provincia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 12 marzo 2019 denominato "programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato per l'anno 2019"; in sintesi, col predetto "**decreto flussi**" il governo italiano consente ed autorizza l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo nel 2019, di **30.850** lavoratori extracomunitari.

Le quote previste ed ammesse sono ripartite come segue:

A) 18.000 soggetti per le richieste datoriali inerenti il lavoro subordinato **stagionale** e per l'avviamento nei settori dell'agricoltura e del comparto turistico-alberghiero; la quota è rivolta e riservata per le necessità occupazionali di cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica Di Corea), Costa D'avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava Di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka,

Sudan, Tunisia, Ucraina; di tale contingente numerico complessivo almeno 2.000 sono le unità ammesse all'avviamento con il nulla osta pluriennale (la possibilità è riferita a lavoratori i quali abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti).



Immagine tratta dal sito del Ministero dell'Interno

B) 12.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. nell'ambito della presente quota sono altresì ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d'origine; parimenti viene consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origini italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela E Brasile. Ancora e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale nonché di 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro stato membro dell'unione europea. il DCPM autorizza altresì, nell'ambito della quota la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale, 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di paesi terzi da altro stato membro.

Sempre nell'ambito della presente quota è ammesso l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, riconducibili alle seguenti categorie:

- a. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da

- pubbliche amministrazioni;
- c. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
 - d. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati;
 - e. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Relativamente agli **aspetti procedurali** il decreto precisa:

- a. A partire dalle ore 9:00 del 16 aprile 2019 (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPCM) con ultimo termine di invio al 31 dicembre 2019 per quanto riguarda i termini di presentazione, da parte dei datori delle relative domande, le istanze di nulla osta per lavoro non stagionale ed autonomo, in via telematica con le ordinarie e consuetudinarie procedure;
- b. A partire dalle ore 9:00 del 24 aprile 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del citato DPCM) con ultimo termine sempre al 31 dicembre 2019 le istanze di nulla osta per lavoro stagionale. Il DPCM precisa, infine, che le predette quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale dovranno essere ripartite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. si potrà inoltre procedere alla diversa suddivisione delle quote sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro come di norma si dovrà, per i chiarimenti operativi, provvedere in via amministrativa (mediante la pubblicazione della consueta circolare congiunta dei ministeri interessati dell'interno e del lavoro).

I datori di lavoro ed i loro delegati potranno comunque accedere al portale <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>.

Si ricorda che per il 2019 è obbligatoria la acquisizione (per gli utenti accreditati al sistema informatico degli sportelli unici per l'immigrazione) del codice SPID (sistema pubblico di identità digitale).

Con tale codice è possibile, ai fini telematici, l'associazione tra la nuova identità SPID con le vecchie utenze accreditate.

(M. Mazzanti)

8) Programma 2019 visite ispettive I.N.L..

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (**INL**), con recente nota del 10 aprile 2019 ha reso di pubblico dominio il documento programmatico e di indirizzo utile per lo sviluppo dell'attività di vigilanza per il 2019.

Il documento dell'Ispettorato prevede alcune specifiche priorità ispettive: in primo luogo si indica la necessità di proseguire nell'opera di vigilanza in merito a lavoro nero ed al fenomeno del caporalato: per l'anno 2019 si prevede di maggiormente perseguire la vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, ciò avuto riguardo alle nuove disposizioni introdotte nel 2018 con il c.d. Decreto dignità, parimenti l'Ispettorato indica la necessità che sia svolta una intensa e specifica opera di ispezione e vigilanza in materia di Reddito di cittadinanza (**RDC**).

La nota citata per quanto attiene i contratti a tempo determinato, indica al personale ispettivo dell'INL le linee guida per gli accertamenti ispettivi che dovranno essere orientati alla verifica circa la corretta applicazione della disciplina legislativa introdotta sulla base e per l'effetto del c.d. **Decreto Dignità**.

Gli accertamenti saranno prioritariamente rivolti alle imprese di medie e grandi dimensioni poiché l'Ispettorato ritiene che sia in tali tipologie di aziende che si utilizzi, in modo prevalente, ampio e frequente tale tipologia contrattuale; in particolare le verifiche saranno portate al rispetto dei limiti numerici e delle esigenze che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato.

Ricordiamo che per il **settore agricolo** non si avrà sostanzialmente alcun riflesso ispettivo poiché le nuove regole del “decreto dignità “ non si applicano ai rapporti di lavoro agricolo per le qualifiche operaie (giornalieri di campagna, avventizi, stagionali, personale OTD in genere).

La nota, inoltre, sottolinea come in tali verifiche ispettive, pur essendo di rilievo l'aspetto sanzionatorio di tipo amministrativo, sia di estremo rilievo - per garantire la effettiva tutela dei lavoratori - che, nei casi ispezionati ed in caso di irregolarità, si proceda in sede di verifica al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in luogo dell'originario rapporto previsto inter partes a tempo determinato.

La circolare precisa che saranno oggetto dell'attività ispettiva a titolo di Vigilanza tecnica i settori seguenti:

- Edilizia
- Ferrovie
- Radiazioni ionizzanti

In materia di **vigilanza sul Lavoro**, la nota dell'Ispettorato più in generale prevede, con apposita elencazione, i settori e le attività prioritariamente oggetto delle attività di controllo ispettivo nel 2019:

- Lavoro nero
- Caporalato
- Contratti a tempo determinato
- Lavoro nelle cooperative
- Esternalizzazioni illecite
- Distacco transnazionale
- Corretta qualificazione dei rapporti di lavoro
- Tirocini
- Lavoro occasionale
- Controlli connessi all'attivazione del reddito di cittadinanza

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna